



Confartigianato

L'ARTIGIANO COMASCO

Organo Ufficiale di Confartigianato Imprese Como - Aderente a Confartigianato Imprese

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB - Como - N. 1 - Gennaio/Febbraio 2012

*La Manovra
Salva Italia*

conto Amico

Per chi utilizza molto il conto corrente.

**25 operazioni trimestrali gratuite,
tassi di interesse crescenti
e Bancomat gratuito.**

CASSA RURALE ED ARTIGIANA



La mia banca. Perché conviene.

Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù - Corso Unità d'Italia, 11 Cantù (CO)

Tel. 031.719.111 - Fax n 031.7377.800 - e-mail: info@cracantu.it - n. di CASSAinLinea 840-008800 - www.cracantu.it

Filiali a Cantù: Vighizzolo - Mirabello - Cascina Amata - Pianella

E a: Brenna, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Capiago Intimiano - Intimiano, Capiago Intimiano - Olmeda, Carimate, Carugo, Cermenate - Asnago, Cermenate centro, Cernobbio, Como centro, Como - Albate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Mariano Comense - Perticato, Novedrate, Olgiate Comasco, Solbiate, Sondrio, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.

Organo ufficiale di
 Confartigianato Imprese Como

periodico bimestrale inviato a tutti i soci
 di Confartigianato Imprese Como

Autorizzazione Tribunale di Como N. 8/1949 - Iscr. registro degli operatori
 della comunicazione n. 7989. Il prezzo di abbonamento annuale al periodico
 è pari a € 5,00, ed è compreso nella quota associativa. La quota associativa
 non è divisibile. La dichiarazione viene effettuata ai fini postali.

**BOLLETTINO DEGLI ORGANI DIRETTIVI
 CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO**

I TELEFAX DELLA SEDE CENTRALE

COMO Viale Roosevelt, 15 - Tel. 031.3161

I nostri fax	
Segreteria Generale	031.278.342
Confartigianato Servizi Como srl	031.316.353
Confartigianato Servizi Como srl-direzione	031.316.230
Eurofidi s.c. - Area Credito	031.271.661
Emasa Service - Emasa - Per un Sorriso	031.316.266
Patronato Inapa	031.316.245
Servizi Fiscali	031.316.208
Servizio Paghe	031.268.460
Servizio Ambiente e Sicurezza	031.316.312
Servizio Rifiuti	031.316.324
Area Sindacale	031.316.311
Area Formazione	031.316.392
Ufficio Tesseramento	031.316.430
Cait	031.242.050

CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO

Presidente, Marco Galimberti



ASSOCIATO ALL'USPI UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Direttore responsabile: Fausto BASAGLIA

Comitato di redazione: Francesco CHIRICO,
 Pierpaolo PERRETTA,
 Fausto BASAGLIA

Hanno collaborato: Giuseppe AZZOLINI,
 Vincenzo AIELLO,
 Marilena BAVUSO,
 Francesco BILANCIA,
 Roberto BONARDI,
 Annalisa BRUNATI,
 Alberto CAMEL,
 Lucia COLZANI,
 Giuseppe CONTINO,
 Sonia COSENTINO,
 Fabio FUMAGALLI,
 Claudio MASCHERONI,
 Sabina NOVATI,
 Giuseppe PUGLIESI,
 Ettore ROMANO,
 Emanuela TARDIOLA

Pubblicità: CONFARTIGIANATO
 SERVIZI COMO SRL
 Viale Roosevelt, 15
 Como - Tel. 031.3161

Stampa: LARIOPRINT SNC
 Como - Via Brambilla 29

Sommario

gennaio/febbraio 2012

Manovra "Salva Italia"
 Confartigianato Imprese c'è 3

di Marco Galimberti

La manovra "Salva Italia" 5

Rassegna delle principali disposizioni
 di carattere fiscale

La riforma delle pensioni 22

Sistema contributivo per tutti 25

"Cresci Italia":
 dopo il "salvataggio"
 le prime liberalizzazioni 38



[decreto "salva Italia"]



[riforma pensioni]



[liberalizzazioni]

confartigianatoimprese.it - info@confartigianatocomo.it

SEDI	22100 COMO	Viale Roosevelt, 15 - Tel. 031.31.61 - Fax 031.278.342 e-mail: info@confartigianatocomo.it	22028 S. FEDELE I.	Largo IV Novembre, 7 - Tel. 031.830.719 - Fax 031.830.106 e-mail: apasanfedele@confartigianatocomo.it
	22063 CANTU'	C.so Unità d'Italia, 20 - Tel. 031.712.337 - Fax 031.715.956 e-mail: apacantu@confartigianatocomo.it	22014 DONGO	Via Statale, 7 - Tel. 0344.8.18.18 - Fax 0344.8.13.65 e-mail: apadongo@confartigianatocomo.it
	22036 ERBA	Via Turati, 7/G - Tel. 031.641.969 - Fax 031.644.281 e-mail: apaerba@confartigianatocomo.it	22079 VILLA GUARDIA	Strada Statale Varesina ang. Via Monterosa - Centro Commerciale Centerville Tel. 031.480.250 - Fax 031.481.427 e-mail: apavillaguardia@confartigianatocomo.it
	22074 LOMAZZO	Via Privata Monte Pollino, 5 Tel. 02.967.79.170 - Fax 02.963.70.750 e-mail: apalomazzo@confartigianatocomo.it	22076 MOZZATE	Via G. B. Figini, 3 - Tel. 0331.833.888 - Fax 0331.833.904 e-mail: apamozzate@confartigianatocomo.it
	22017 MENAGGIO	Via Leoni, 18 - Tel. 0344.3.11.28 - Fax 0344.3.29.27 e-mail: apamenaggio@confartigianatocomo.it	22018 PORLEZZA	Via Garibaldi, 81 - apaporlezza@confartigianatocomo.it tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
	22066 MARIANO C.	Via M. Grappa, 43 - Tel. 031.746.354 - Fax 031.744.737 e-mail: apamariano@confartigianatocomo.it	22021 BELLAGIO	Via Garibaldi, 1 - apabellagio@confartigianatocomo.it tutti i lunedì dalle 8.30 alle 12.30

Confartigianato Servizi Como srl

Aprirete le porte al risparmio!
NOI SIAMO LA SOLUZIONE

Fotovoltaico Chiavi in Mano



Per info:
Ufficio Energia
Tel. 031/316.225
Fax 031/278.342
energia@artigiani.net





Marco Galimberti

Presidente

Confartigianato Imprese Como

Manovra Salva Italia

Confartigianato Imprese c'è

In queste ultime settimane, l'attività di Governo si è intensificata. Un Decreto dietro l'altro hanno sancito un nuovo percorso, quello del "Salva e Cresci Italia", che dovrebbe contribuire a rimettere in carreggiata un Paese inerpicato su strade impervie, e ribadire l'importante ruolo dell'Italia nel contesto europeo. Non possiamo dimenticare però, che i sacrifici richiesti a imprese e famiglie rappresentano un ulteriore impegno in un momento in cui la crisi non molla la presa.

Gli artigiani stanno affrontando a denti stretti le difficoltà. Molti settori stentano ancora a riprendere, e faticano a stare sul mercato. Ci sono artigiani che stanno cogliendo l'opportunità di cambiare. Stanno rischiando, stanno innovando, imboccando strade mai percorse pur di garantire continuità alla propria azienda e garantire l'occupazione. C'è grande coraggio e l'artigianato nonostante tutto sta tenendo duro, aggrappato alla propria capacità di adattamento alle diverse condizioni, ma soprattutto capace di dimostrare impegno e affidabilità nei momenti difficili del Paese. I dati Istat confermano purtroppo ancora una contrazione dell'occupazione nella grande impresa, mentre gli artigiani rilanciano l'apprendistato e assumono chi sa fare un mestiere. Non possiamo nascondere le nostre preoccupazioni per il sistema finanziario e del credito in particolare. Abbiamo aperto più di un confronto con il sistema bancario per scongiurare un funesto "credit-crunch", cioè la chiusura dei finanziamenti e del credito corrente, ma vogliamo anche segnali concreti che gli artigiani non saranno la-

sciati in balia dei mercati e dei pagamenti in sofferenza, che rappresentano questi ultimi la vera spina nel fianco delle imprese. Il Governo ha promesso interventi anche in questo segmento, soprattutto nei crediti vantati dalle imprese nei confronti dell'amministrazione pubblica. I diversi provvedimenti presentati contemplano anche questa opportunità. In questo contesto, è importante conoscere a fondo questa miriade di novità: la Manovra Salva Italia, il decreto sviluppo, le liberalizzazioni, le semplificazioni, e quanto incideranno nelle nostre imprese. Abbiamo organizzato 5 assemblee che si stanno svolgendo sul territorio provinciale per approfondire, con l'ausilio di esperti e prestigiosi relatori, tutte le tematiche contenute nei vari decreti varati dal Governo Monti. Da Cantù a Erba, da Villa Guardia a Menaggio per chiudere con l'Assemblea di Como, Confartigianato Imprese c'è e vuole essere un riferimento importante e certo per tutti gli artigiani associati e per il territorio. Non solo tecnicamente con le informazioni fiscali, ma soprattutto con il ruolo che le è proprio di interlocutore sindacale e di mediazione con i governi locali, chiamati anche loro a incidere in un nuovo quadro di fiscalità locale. I nostri esperti di settore hanno realizzato questo speciale dedicato alla Manovra "Salva Italia", perché risulti più agevole interpretare le complesse normative e le novità introdotte dal Governo Monti e rimanga nel tempo uno strumento importante per la nostra attività quotidiana. Confartigianato c'è. C'è nell'offerta di nuovi servizi e in un supporto quotidiano efficace e autorevole. I vari team che compongono la squadra dei nostri tecnici: dall'ambiente al fisco, dal Patronato alla gestione dell'azienda, dall'internazionalizzazione ai temi dell'energia, insieme all'ultimo nato, l'Ateam Marketing, sull'onda di una crisi che deve essere letta come un'opportunità di cambiamento, sono a disposizione degli associati per sostenerli, consigliarli e accompagnarli nella continuità e nella crescita. Invito quindi calorosamente tutti gli artigiani seguire l'attività di Confartigianato Imprese per dimostrare che tutti noi, vogliamo ancora e fortemente fare associazione per superare insieme le difficoltà, dimostrare che l'artigianato c'è insieme alla sua Associazione pronto a sostenere ancora una volta il futuro del Paese e il nostro futuro di imprenditori.

I rapporti di lavoro con il personale ti stressano?

NOI SIAMO LA SOLUZIONE



Confartigianato
Servizi Como srl
Unipersonale

Ufficio Sindacale
Tel. 031.3161
Fax 031.316.353

Un consulente del lavoro sempre a Tua disposizione

- ✓ gestione del personale
- ✓ contenzioso
- ✓ assegni familiari
- ✓ contributi
- ✓ conciliazione
- ✓ TFR
- ✓ previdenza sociale
- ✓ CUD

**perchè un buon consiglio, al momento giusto
può fare la differenza**

CHIEDI UN PREVENTIVO
sindacale@confartigianatocomo.it

La manovra "SALVA ITALIA"

● **Crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici.**

Legge n. 201 del 22 dicembre 2011 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011)

A cura di: dott. Francesco Bilancia

responsabile del servizio fiscale di Confartigianato Imprese Como

● **La riforma delle pensioni.**

Legge n. 201 del 22 dicembre 2011 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011)

A cura di: Marilena Bavuso

responsabile provinciale del Patronato Inapa di Confartigianato Imprese Como

● **Le liberalizzazioni.**

Decreto Legge n. 2 del 24 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.01.2012

A cura di: rag. Giuseppe Pugliesi

responsabile delle politiche territoriali, legislazione e bandi di Confartigianato Imprese Como





A cura di:

dott. Francesco Bilancia
Responsabile del servizio fiscale

ART. 1

Aiuto alla crescita economica (ACE)

Il presente articolo è volto al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. L'intento è quello di fornire un **"aiuto alla crescita economica"** al fine di riequilibrare il **"trattamento fiscale"** tra imprese che si finanziano con debito, ossia ricorrendo a fonti esterne (istituti di credito) ed imprese che si autofinanziano (capitale proprio apportato dai soci ovvero utili non distribuiti).

L'articolo introduce una **"riduzione del prelievo delle imposte sui redditi"** in funzione del **nuovo capitale**, immesso o lasciato nelle disponibilità dell'impresa, mediante: conferimenti di denaro da parte dei soci ovvero di destinazione di utili a riserva.

Il meccanismo di applicazione della norma permettere di escludere, del reddito imponibile (in sintesi tale rendimento costituisce un **"maggior costo"**), **"il rendimento nozionale"** (si definisce rendimento nozionale la resa del capitale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e/o ad utili accantonati a riserva disponibile) che, per il primo **triennio 2011-2012-2013 è fissato nella misura del 3%**. A decorrere dal 2014, **"il rendimento nozionale"** sarà determinato con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi

Crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici

entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rendimento dovrà essere quantificato in funzione dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabile di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

Per le imprese di nuova costituzione l'incremento è costituito dall'intero patrimonio conferito.

Il **"rendimento nozionale"**, riferito al **"nuovo capitale proprio"**, **si determina** applicando l'aliquota del 3% alle variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla

data del 31 dicembre 2010 (con esclusione dell'utile dell'esercizio 2010).

I **sogetti destinatari** del provvedimento agevolativo sono: le società di capitali, gli enti commerciali indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi; il provvedimento **si applica altresì al reddito d'impresa di persone fisiche e di società in nome collettivo e in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.**



ART. 2

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani-IRAP

Viene prevista, **in deroga al principio generale di indeducibilità** dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) dalle imposte statali (IRES - IRPEF), **la deducibilità dell'IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato.**

A decorrere dal 2012 sarà possibile dedurre, ai fini delle imposte sui redditi delle società (IRES) e delle persone fisiche (IRPEF), una quota parte dell'IRAP dovuta, **corrispondente all'imposta analiticamente calcolata sul costo del "lavoro dipendente ed assimilato"**. La deducibilità è ammessa a favore di tutti i soggetti che determinano la base imponibile secondo i criteri ordinari. **Resta inoltre applicabile la deducibilità, ai fini IRES ed IRPEF di una quota pari al 10%** (con effetto già dal periodo d'imposta 2012), **dell'IRAP riferita alla sola quota imponibile degli interessi passivi ed oneri assimilati.** L'articolo in commento interviene inoltre sul **"Cuneo Fiscale"** al fine di ridurre l'impatto dell'indeducibilità del costo del personale dipendente.

L'intento: incentivare l'occupazione femminile e giovanile mediante l'innalzamento da euro 4.600 ad euro 10.600, dell'importo ammesso in deduzione per la determinazione della base imponibile IRAP **in riferimento ad ogni lavoratore di sesso femminile** (senza alcun limite d'età), **nonché per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni** (a prescindere dal sesso), a condizione che tali soggetti **siano impiegati a tempo indeterminato nel periodo d'imposta considerato.** La presente disposizione prevede inoltre che le agevolazioni si applichino già **a decorrere dal periodo di imposta 2012.**



ART. 4

Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali

Il presente articolo permette di rendere **"definitiva"** un'agevolazione, quella riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione del 36%), che esiste da molto tempo ma che era considerata un'agevolazione **"a scadenza"**, in quanto limitata nel tempo, sebbene di volta in volta prorogata. Pertanto, mediante l'introduzione del nuovo articolo 16-bis al T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sul Reddito - D.P.R. 917/1986 -), è **stata introdotta una detrazione, dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche, nella misura del 36%**, delle spese sostenute per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché volte

al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. In buona sostanza vengo riproposte le norme relative alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – detrazione del 36% per interventi di ristrutturazione edilizia – nonché quelle relative alla detrazione spettante agli acquirenti od agli intestatari degli immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.

Oltre alle ipotesi già previste, il nuovo articolo 16-bis ha altresì aggiunto, in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento

energetico, la detrazione Irpef del 36% **per tutte le parti comuni degli edifici residenziali.**

La vera novità apportata dalla manovra è senz'altro costituita dall'ulteriore ipotesi di ammissibilità della detrazione del 36% delle spese sostenute per interventi volti alla ricostruzione od al ripristino di immobili, anche non abitativi, **danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza anche anteriormente all'entrata in vigore della norma.**

La detrazione spetta ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che abbiano anche sostenuto le relative spese.

Restano confermati gli orientamenti già precedentemente espressi dall'Amministrazione Finanziaria, quali ad esempio:

- > la detrazione riferita, non solo al proprietario o al nudo proprietario dell'immobile, ma anche al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione);
- > la detrazione riferita all'inquilino o al comodatario;
- > la detrazione riferita al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori e che abbia anche sostenuto le relative spese;
- > Il limite di spesa sul quale è possibile calcolare la detrazione che resta fissato in 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Trattandosi di un limite complessivo, qualora più

soggetti realizzino interventi sulla medesima unità immobiliare, la detrazione dovrà comunque essere calcolata sul limite massimo di spesa pari a 48.000 euro e ripartita tra gli aventi diritto.

Nel nuovo articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) sono elencati gli interventi che danno diritto alla detrazione. Gli interventi risultano essere i seguenti:

- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia **sulle parti comuni di edifici residenziali;**
- manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia **sulle singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze;**
- **ricostruzione e ripristino di immobile danneggiato da eventi calamitosi, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza** (*nuova fattispecie precedentemente non prevista*);
- realizzazione di autorimesse o di posti auto;
- eliminazione di barriere architettoniche;
- prevenzione del rischio derivante da atti illeciti da parte di terzi (sistemi antifurto, etc.), realizzazione della cablatura di edifici e contenimento dell'inquinamento acustico;
- **realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa**

vigente in materia;

- interventi per l'adozione di misure antisismiche;
- interventi di bonifica dell'amianto;
- interventi per evitare infortuni domestici.

Il nuovo articolo 16-bis disciplina, inoltre, in via generale, le modalità applicative della detrazione in argomento. In particolare:

- > **viene espressamente stabilito** che, qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa sulla quale calcolare la detrazione **si deve tener conto anche delle spese già sostenute negli stessi anni** (limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per ogni unità immobiliare);
- > **viene stabilita la riduzione al 50%** della detrazione spettante per interventi realizzati su unità immobiliari residenziali **adibite promiscuamente** all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale;
- > **viene stabilito che la detrazione deve essere ripartita in dieci quote**





annuali costanti e di pari importo

a partire dall'anno in cui sono state sostenute le spese (la nuova normativa non prevede un diverso utilizzo del "bonus fiscale" in funzione dell'età del contribuente così come previsto dalla precedente normativa che permetteva di ridurre il numero di rate, da 10 a 5 ai contribuenti con età compresa fra i 75 anni e gli 80 anni ed a 3 per tutti i contribuenti di età maggiore ad anni 80);

- > **in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili**, effettuata prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi d'imposta, **la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta alla persona fisica acquirente dell'unità immobiliare**. Le parti potranno stabilire di comune accordo che la detrazione debba continuare ad essere fruita dal venditore; in tal caso la volontà delle parti dovrà risultare dall'atto di compravendita. Qualora nulla venisse indicato nell'atto di vendita, **nel silenzio del rogito, la detrazione si considererà trasferita all'acquirente;**

> in caso di decesso dell'avente diritto

, per espressa previsione normativa, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, **esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene;**

- > **la detrazione** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio **spetta sempreché siano posti in essere gli adempimenti previsti**. Pertanto, ad esempio, per fruire della detrazione, sarà necessario che il pagamento delle spese venga effettuato, **a pena di decadenza dall'agevolazione**, a mezzo bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del beneficiario. I contribuenti sono tenuti, tra l'altro, ad indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile (a decorrere dall'anno d'imposta 2011 a seguito della soppressione della preventiva comunicazione di inizio lavori che doveva essere effettuata a mezzo lettera raccomandata al Centro Operativo di Pescara) e qualora i lavori siano effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto

che ne costituisce titolo oltre agli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Resta fermo che il contribuente dovrà conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011;

- > **sono demandate ad un eventuale successivo decreto** del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione di ulteriori modalità attuative delle disposizioni in argomento.

Il nuovo articolo 16-bis interviene anche in materia di **"risparmio energetico"** (55%) su due distinti fronti. Da un lato **viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 l'attuale "Detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici"**, mentre dall'altro, **a decorrere dal 1° gennaio 2013**, la predetta detrazione resterà confermata **"a regime"** ma agevolata nella misura del **36%** in luogo dell'attuale detrazione che risulta essere commisurata su una percentuale di spesa effettivamente sostenuta del 55%.

La detrazione fiscale del 55% viene estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Le nuove disposizioni cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 2012.



ART. 5

Introduzione dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie-ISEE

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, **da emanarsi entro il 31 maggio 2012**, verranno riviste le modalità di determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) con lo scopo di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia nonché della percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale. Verranno individuate, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le agevolazioni che, **a decorrere dal 2013**, non potranno più essere riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla nuova soglia.

I criteri di revisione dell'ISEE dovranno:

- **tenere conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia** nonché dei pesi dei carichi familiari ed in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
- **migliorare la capacità selettiva dell'indicatore**, valorizzando la componente patrimoniale situata sia in Italia che all'estero, al netto del



debito residuo per l'acquisto dello stessa e tenuto conto delle imposte relative;

- **permettere una differenziazione dell'indicatore** per le diverse tipologie di prestazioni;
- **rafforzare** il sistema dei controlli;
- **istituire una banca dati delle prestazioni sociali agevolate**, condizionate all'ISEE, presso l'INPS.



ART. 10

Regime premiale per favorire la trasparenza. Nuove semplificazioni per le imprese che favoriscono la trasparenza e l'emersione (commi da 1 a 8)

Viene istituito un "nuovo regime semplificato ed agevolato", **di tipo opzionale**, per i soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con forme associative.

Le caratteristiche del nuovo regime: incoraggiare la trasparenza fiscale e l'emersione di base imponibile oltre

che l'accettazione volontaria di adempimenti in grado di rafforzare fortemente i controlli e l'accertamento da parte del fisco. L'accesso al nuovo regime sarà possibile solo qualora il contribuente sottostia alle seguenti condizioni:

- > **invii telematicamente**, all'Amministrazione Finanziaria i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute, le risultanze degli acquisti e delle

cessioni non soggette a fattura;

- > **istituisca un conto corrente "dedicato"** su cui far transitare tutti i movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o d'impresa esercitata.

A fronte di tale trasparenza, da parte del contribuente, il **"nuovo regime"** offre una serie di **vantaggi**, di tipo premiale, quali:

- **drastica semplificazione degli adempimenti amministrativi:** soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, abolizione dell'obbligo del visto di conformità per le compensazioni superiori ad € 15.000; esonero dalla presentazione delle garanzie per i rimborsi Iva;
- **tutoraggio prestato direttamente dall'Amministrazione fiscale** mediante la predisposizione automatica, a cura dell'Agenzia delle Entrate, delle liquidazioni periodiche, dei modelli di versamento e di dichiarazione Iva; la predisposizione automatica dei modelli 770 semplificato, CUD e di versamento periodico delle ritenute.

I contribuenti **non soggetti all'applicazione degli studi di settore**, che aderiranno al nuovo regime della **«trasparenza fiscale»**, saranno esclusi degli accertamenti basati su presunzioni semplici, ferma restando l'applicazione dell'accertamento sintetico basato sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

L'attuazione del nuovo regime di **«trasparenza fiscale»** è demandata ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel quale dovranno essere definiti i benefici da attribuire ai soggetti che opteranno per l'adozione del regime.

Inoltre, il provvedimento dovrà necessariamente contenere anche la determinazione della decorrenza delle nuove misure di semplificazione.

La normativa in oggetto prevede anche benefici indirizzati in modo **specifico** verso quei soggetti che **non sono in regime di contabilità ordinaria**. Tali maggiori benefici sono:


- > determinazione del reddito imponibile IRPEF secondo il criterio di cassa;
- > predisposizione automatica delle dichiarazioni IRPEF e IRAP da parte

dell'Agenzia delle entrate;

- > esonero dalla tenuta delle scritture contabili previste ai fini dell'IRPEF e dell'IRAP;
- > esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- > esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

Il contribuente potrà accedere al regime di **«trasparenza fiscale»**, oltre che al connesso tutoraggio, sia in maniera diretta (gestendo per proprio conto il rapporto con l'Amministrazione Finanziaria per l'invio di tutta la documentazione necessaria) ovvero in maniera indiretta (affidando ad un CAF, oppure ad un intermediario autorizzato, tutte le fasi di gestione delle incombenze amministrative precedentemente citate quali: l'invio corrispettivi, delle fatture emesse, degli acquisti etc.).

Al **"nuovo regime"** agevolato della **«trasparenza fiscale»** è possibile accedere, **solo previa opzione**, da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi **presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione regime agevolato**. Pertanto, i contribuenti che intenderanno aderire a tale regime, **già a decorrere dal 1° gennaio 2013**, dovranno esprimere la propria opzione nella prossima dichiarazione Unico 2012.



ART. 10

Modifica alla disciplina degli studi di settore in presenza di soggetti "congrui e coerenti" (commi da 9 a 13)

Ai contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi **pari o superiori al livello della congruità ai fini dell'applicazione degli studi di settore**, sono riservate alcune disposizioni di favore.

In particolare:

> **sono preclusi** gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (accertamenti induttivi);

> **sono ridotti di un anno** i termini di decadenza per l'attività di accertamento, salvo in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,

> **la determinazione sintetica del reddito è ammessa**, in deroga a quanto attualmente previsto, a condizione

che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo (e non « un quinto ») quello dichiarato.

Le condizioni fondamentali, affinché possano applicare le disposizioni di favore sopra citate, sono:

- **aver regolarmente assolto** gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, **indicando fedelmente tutti i dati previsti;**
- **risultare coerente** con gli specifici indicatori di coerenza previsti dello studio di settore applicabile.



ART. 10

Disposizioni in materia di riscossione dei tributi (commi da 13-bis a 13-undecies)

I nuovi commi da 13-bis a 13-undecies, recano disposizioni eterogenee in materia di riscossione dei tributi. In particolare si prevede:

> **la proroga dei termini per beneficiare della rateizzazione** dei debiti tributari in caso di comprovato peggioramento; la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza;

> **che il piano di rateazione potrà prevedere**, in luogo della rata costante, **rate variabili** di importo crescente per ciascuna annualità;

> **le dilazioni concesse**, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che il debitore

comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione;

> **il riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione**, sostituendo l'aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato;

> **l'eliminazione dell'obbligo della prestazione di garanzia** per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione; le suddette disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto in esame;

> **l'identificazione delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali** alle quali applicare le disposizioni sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, oltre all'adozione



di un'unica regolamentazione, a livello nazionale, per ciò che attiene le modalità di gestione della predetta fatturazione elettronica;

> **la facoltà per il debitore** di vendere il bene pignorato o ipotecato, con il consenso dell'agente della riscossione, al quale sarà interamente versato il corrispettivo della vendita. L'ecedenza del corrispettivo, rispetto al debito, è rimborsata al debitore.



ART. 11

Emerzione di base imponibile Nuova Sanzione penale

Il contribuente che, a seguito delle richieste ricevute dall'Amministrazione Finanziaria, **esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al vero** è punito alla stessa stregua di chi rilascia dichiarazioni mendaci (autocertificazioni).

L'effetto penale è previsto esclusivamente nell'ipotesi in cui il comportamento del contribuente sia posto in essere in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione Finanziaria, nell'esercizio dei poteri di accertamento, e qualora si configurino reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SULLE MOVIMENTAZIONI DEI CONTI CORRENTI

Dal 1° gennaio 2012 viene introdotto l'obbligo, da parte degli operatori finanziari, **di comunicare periodicamente** all'Anagrafe Tributaria **le movimentazioni** che hanno interessato i rapporti finanziari, nonché ogni informazione relativa ai rapporti medesimi, necessaria ai fini dei controlli fiscali. L'obbligo viene esteso anche alle operazioni finanziarie non transitate attraverso i predetti rapporti finanziari, con riferimento anche agli importi delle operazioni medesime. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

saranno stabilite le modalità della predetta comunicazione.

ULTERIORI NORME PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE (COMMI 6-10)

L'Inps è tenuta a fornire all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati di coloro che sono destinatari di prestazioni socio-assistenziali al fine dell'effettuazione dei controlli sui redditi.

Viene eliminata la regola (introdotta dal D.L. n. 70/11 - art. 7) che impediva l'esecuzione di più di un accesso nell'arco di un semestre e viene anche eliminata la sanzione disciplinare in caso di violazioni da parte dei verificatori.

RECUPERO SOMME DA CONDONO

Viene **prorogato al 31 dicembre 2013** il termine per lo svolgimento delle attività di accertamento connesse al recupero coattivo riferito alle somme non riscosse mediante i condoni e le sanatorie previsti dalla Legge Finanziaria 2003.

In particolare, per l'ipotesi del mancato pagamento delle somme dovute ed iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 2011, è previsto che, oltre all'applicazione di una sanzione pari al 50% delle somme dovute, anche la sottoposizione a controllo, da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, della posizione del contribuente relativa a tutti i periodi d'imposta successivi a quelli condonati per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento. Il termine di esercizio della suddetta attività di controllo slitta dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.



ART. 12

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

LIMITE PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

L'articolo in commento dispone che, **l'utilizzo legale dei contanti e dei titoli al portatore**, come mezzo di pagamento, è **ridotto da euro 2.500 ad euro 1.000**. La disposizione è entrata in vigore il 6 dicembre 2011. Posticipato invece al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 1.000 euro, dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto entro tale importo.

Con riferimento alla nuova soglia per l'utilizzo del contante viene **disposta una "moratoria" per le infrazioni**

commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

Viene precisato che, la violazione alla disposizione in oggetto, commessa nel periodo sopra indicato e riferita alla limitazione dell'uso del contante per importi uguali o superiori a 1.000 euro, **non costituisce infrazione**.

Inasprita la sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con **saldo pari o inferiore a 3.000 euro alla data del 31 marzo 2012**; la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso (finora la violazione era punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore).

Al fine di contrastare l'utilizzo del denaro contante, è inoltre previsto

che, **entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge in commento**, i pagamenti effettuati da parte della Pubblica Amministrazione centrale e locale, debbano essere effettuati esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici quali, in via ordinaria, conti correnti bancari o postali. La normativa demanda, ad **apposita convenzione**, da stipulare entro tre mesi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, Poste italiane SpA e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. Tale convenzione avrà il compito di definire le caratteristiche di un **"conto corrente di base" o di un "conto di pagamento di base"** che le banche saranno tenute ad offrire **senza prevedere costi di gestione**.

Nel caso in cui, entro i termini previsti, non venga predisposta la stipula della citata convenzione, **le caratteristiche del "conto corrente di base" o del "conto di pagamento di base"** verranno fissate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle



22073 FINO MORNASCO
via Gorizia, 2
Tel. 031.92.72.77
Fax 031.92.77.73
E-mail: sma-mobili@libero.it

Mobili per ufficio

Scaffalature metalliche

Soppalchi

Attrezzature per magazzino di serie e su misura

Progettazione completa di uffici e magazzini gratuita





Finanze, sentita la Banca d'Italia.

La **convenzione** dovrà individuare le caratteristiche del **"conto corrente di base"**, avendo riguardo ai seguenti criteri:

- > **inclusione** nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni compresa la disponibilità di una carta di debito che dovrà essere gratuita;
- > **struttura** dei costi semplice, trasparente e facilmente comparabile;
- > **identificazione di fasce "socialmente svantaggiate"** di clientela alle quali **"il conto corrente di base"** dovrà essere offerto senza spese.

L'Associazione Bancaria Italiana, unitamente alle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale ed alle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, a Poste Italiane, al Consorzio Bancomat e alle imprese che gestiscono circuiti di pagamento, avranno il compito di definire, **entro tre mesi**, le regole generali per assicurare una **riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti** in riferimento alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, di credito o di debito; in ogni caso, la commissione, **non potrà superare la percentuale dell'1,5%**.

Entro i sei mesi successivi il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuterà l'efficacia delle misure definite.

ART. 13

Imposta Municipale Propria (IMU)

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è anticipata in via sperimentale al 2012 e fino al 2014. Tale imposta sostituirà, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati ed all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). L'applicazione a regime è fissata a decorrere dal 2015. **Presupposto:** il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Definizione di "Abitazione Principale": per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile al Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore "dimora abitualmente" e "risiede anagraficamente".

Definizione di "Pertinenze dell'abitazione principale": per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono **esclusivamente** quelle indicate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.**

Base imponibile: la "base imponibile" dell'imposta è costituita dal valore catastale ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) con le rivalutazioni indicate di seguito.

Valore dei fabbricati: il "valore dei fabbricati" è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 (gruppo A, escluso A10; categorie C/2, C/6, C/7);
- 140 (gruppo B, categorie C/3, C/4, C/5);
- 80 (categoria A/10 e D/5);
- 60 (gruppo D, escluso D/5); **dal**

2013 il moltiplicatore è elevato a 65;

- 55 (categoria catastale C/1).

Valore dei terreni agricoli: i terreni sono rivalutati del 25%, con un moltiplicatore di 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Aliquota: "l'aliquota base dell'imposta" è dello 0,76% (7,6 per mille), con possibilità di variazione in aumento o diminuzione da parte dei Comuni sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota per "l'abitazione principale" è dello 0,4%, essa potrà essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota per i "fabbricati rurali ad uso strumentale" è dello 0,2%, e potrà essere ridotta dai Comuni fino allo 0,1%.

L'aliquota potrà essere ridotta dai Comuni fino allo 0,4% **per gli immobili strumentali d'impresa ovvero per quelli posseduti da soggetti passivi Ires o locati.**

Detrazioni: dall'imposta dovuta "per la prima casa" e per "le relative pertinenze", potranno essere detratte **200 euro** ragguagliate al periodo di possesso dell'abitazione e delle relative pertinenze. Se l'abitazione è adibita ad "abitazione principale di più soggetti passivi", la detrazione andrà ripartita tra gli stessi in base all'effettiva destinazione dell'immobile e delle relative pertinenze.

Per le **annualità 2012 e 2013** è prevista una **maggiorazione** della suddetta detrazione per un ammontare pari a **50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, a condizione** che esso "dimori abitualmente" ed abbia la "residenza anagrafica" nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione

di base, non potrà comunque superare l'importo massimo di 400 euro. E' concessa la facoltà ai Comuni di elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso i Comuni non potranno stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove

principale, situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. **Versamento:** dovrà avvenire **esclusivamente a mezzo modello F24**; le modalità di versamento saranno definite con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. **Sanzioni:** le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione relativa alla nuova imposta **vengono innalzate da un quarto ad un terzo.** **L'Imposta Municipale Propria (IMU) è indeducibile** dalle imposte

I fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni devono essere obbligatoriamente dichiarati al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012. **Esclusioni:** restano esclusi dall'obbligo dichiarativo **i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione** quali: manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq, serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale, vasche per l'acquacoltura, manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai,

casotti di altezza inferiore a m 1,80 e volumetria inferiore a 150 metri cubi, manufatti precari privi di fondazione non stabilmente infissi al suolo.

Esenzioni: sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, **nel proprio territorio**, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra tali enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono inoltre esenti:

> i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

> determinati fabbricati

con destinazione a usi culturali, vale a dire gli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;

> i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;

> i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense;

> i fabbricati che, dichiarati inabitabili, sono stati recuperati



adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione.

L'aliquota ridotta, per l'abitazione principale e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario ed a condizione che non sia proprietario, o titolare di altro diritto reale, di altro immobile, destinato ad abitazione

sui redditi (IRPEF) e dall'Imposta Regionale per le Attività Produttive (IRAP).

Fabbricati rurali: i fabbricati rurali sono assoggettati all'**Imposta Municipale Propria (IMU)** in quanto è stata di fatto **abrogata la norma** diretta ad escludere dal campo di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) tali fabbricati. Pertanto, a seguito dell'imponibilità ai fini IMU, dei fabbricati rurali, si è reso necessario modificare la disciplina catastale di tali immobili che, altrimenti, sarebbero risultati iscritti esclusivamente al Catasto Terreni senza attribuzione di rendita.

al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

- > i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della legge 984/1977 sulla valorizzazione dei territori montani e collinari;
- > gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali **destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, nonché alle attività religiose o di culto e cioè quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed all'educazione cristiana.



ART. 14

Istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi

Dal 1° gennaio 2013, è istituito il "Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi", a copertura dei costi per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati. Il nuovo tributo andrà a sostituire la Tarsu e la Tia.

Soggetti passivi: i soggetti interessati al pagamento sono tutti coloro che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, comunque suscettibili di produrre rifiuti.

Esclusioni: sono escluse dall'assoggettamento al tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

La tariffa: Il tributo è commisurato sulla base di una tariffa, riferita ad anno solare, che tiene conto delle qualità e quantità dei rifiuti prodotti, in relazione agli usi e all'attività svolta. Per le unità immobiliari iscritte nel Catasto Urbano, la superficie assoggettata al tributo è pari all'80% della superficie catastale. **Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012**, saranno stabiliti i criteri per la determinazione della tariffa che sarà così composta: una parte da un costo fisso di gestione del servizio e l'altra da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Il suddetto regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Alla tariffa deve poi applicarsi

una maggiorazione di € 0,30 per metro quadrato, incrementabili, su disposizione del Comune, fino ad un massimo di € 0,40, dovuti per la copertura dei costi.

Riduzioni tariffarie: Il Comune può disporre delle riduzioni tariffarie, fino ad un massimo del 30%, per alcune circostanze particolari, come nel caso delle abitazioni con unico occupante. Sono previste altresì riduzioni per chi effettua la raccolta differenziata, che possono essere ulteriormente incrementate dal Consiglio Comunale. Sarà ridotto, fino all'80% della tariffa, l'importo dovuto nel caso in cui vi sia la mancanza o l'interruzione del servizio di gestione dei rifiuti.

Presentazione della dichiarazione: la dichiarazione dovrà essere



presentata entro il termine fissato dal Comune e redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune stesso.

Accertamento: il Comune designa il "Funzionario Responsabile" che avrà ogni potere per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale. Potrà inoltre inviare questionari al contribuente per richiedere dati e notizie. Qualora il contribuente si dimostri "non collaborativo" sarà oggetto di accertamento anche sulla base di presunzioni semplici.

Sanzioni: in caso di **mancata, infedele o incompleta risposta al questionario sopra citato** si renderà applicabile la sanzione da € 100 ad € 500; in caso di **omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta**, il contribuente sarà soggetto alla sanzione del 30% dell'imposta dovuta; in caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, scatterà la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, infine in caso di **infedele dichiarazione** si applicherà una sanzione nella misura variabile compresa fra il 50% ed il 100% del tributo non versato.



ART. 15

Disposizioni in materia di accise. Accise sulla benzina e gasolio



A decorrere dal 7 dicembre 2011, è stato introdotto un aumento dell'accisa sulla benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione. Vengono inoltre fissate le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, **con decorrenza dall'anno 2013**, rispettivamente in euro 704,70 per mille litri e in euro 593,70 per mille litri.

Al fine di neutralizzarne gli effetti degli incrementi di accisa sul gasolio, usato come carburante, **gli esercenti attività di trasporto merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate **nonché ad alcune categorie esercenti il trasporto di persone**, viene previsto che il maggior onere derivante sarà oggetto di rimborso.

ART. 16

Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

AUTO: ADDIZIONALE ERARIALE SUL BOLLO

Per le auto, **a decorrere dal 1° gennaio 2012** l'addizionale erariale della tassa

automobilistica istituita con il D.L. n. 98/11 viene inasprita ed è pari a euro 20 per ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw. E' prevista la riduzione

dell'imposta in funzione della data di costruzione rispettivamente:
> al 60% decorsi 5 anni;
> al 30% decorsi 10 anni;

> al 15% decorsi 15 anni.

La tassa non si renderà più dovuta passati 20 anni dalla costruzione.

UNITÀ DA DIPORTO: TASSA DI STAZIONAMENTO

A decorrere dal 1° maggio 2012, i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite "leasing finanziario" di unità da diporto che: si trovino nei porti marittimi nazionali o navighino ovvero siano ancorate in acque pubbliche, devono versare una "tassa annuale di stazionamento", su base giornaliera e determinata in funzione della lunghezza delle unità da diporto.

Esenzioni: sono esenti le unità in proprietà ovvero in uso dello Stato ed enti pubblici, quelle obbligatorie di salvataggio.

Riduzioni: sono previste delle riduzioni per i proprietari residenti nella

Laguna di Venezia e nelle isole minori. **Modalità di pagamento:** le modalità di pagamento verranno stabilite con **Provvedimento Direttoriale**; per i casi di ritardato, omesso o parziale versamento si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200% al 300% dell'importo non versato in aggiunta alla tassa dovuta.

La tassa non è inoltre dovuta per le nuove unità da diporto con "targa prova" che si trovano nelle disponibilità, a qualsiasi titolo, del cantiere o del manutentore oppure del distributore ovvero per le imbarcazioni usate (non nuove) che siano state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita ed in attesa del perfezionamento dell'atto di trasferimento.

AEROMOBILI: IMPOSTA ERARIALE

Dal 6 dicembre 2011, i proprietari,

gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite "leasing finanziario" di aeromobili devono versare "un'imposta erariale" in funzione del peso massimo al decollo. Per gli elicotteri l'imposta è dovuta in misura doppia rispetto ad un aereo di pari peso al decollo.

L'imposta deve essere versata all'atto di richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità. In caso di durata inferiore all'anno, l'imposta è rapportata ai mesi di concessione.

Esenzioni: sono esenti dall'imposta erariale gli aeromobili dello Stato e quelli ad essi equiparati, quelli in proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non linea, nonché quelli dei centri di addestramento per le abilitazioni e quelli di proprietà dell'Aero Club d'Italia.

Modalità di versamento: L'imposta erariale sarà versata secondo le modalità che verranno stabilite con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

E' prevista inoltre l'applicazione dell'imposta anche agli aeromobili non immatricolati nel registro Aeronautico Nazionale qualora la sosta nel territorio nazionale si protragga oltre le quarantotto ore.

Sanzioni: il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta erariale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative nella misura che va dal 200% al 300% dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.



ART. 17

Canone di abbonamento speciale RAI

Le imprese e le società hanno l'obbligo di indicare, nella dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale,

nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel Provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, al fine di verificare il corretto pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

ART. 18

Clausola di salvaguardia e IVA


Viene eliminata la disposizione che prevedeva l'abbandimento lineare delle esenzioni, detrazioni ed agevolazioni nella misura del 5% e del 20%, a decorrere dal 2013 e successivamente anticipata al 2012. La disposizione è stata sostituita

con un aumento delle aliquote IVA a decorrere dal 1° ottobre 2012.

L'aumento dell'aliquota IVA sarà realizzato come segue:

Decorrenza	IVA vigente 10%	Iva vigente 21%
dal 1° ottobre 2012	12,00%	23,00%
dal 1° gennaio 2014	12,50%	23,50%

L'aumento dell'aliquota IVA non si applicherà qualora entro il 30/9/2012 entreranno in vigore provvedimenti che realizzino un risparmio di 13.119 milioni di euro per il 2013 e 16.400 milioni di euro dal 2014.



ART. 19

Disposizioni in materia di imposta di bollo sui conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori scudati e su attività finanziarie e immobili detenute all'estero

IMPOSTA DI BOLLO

A decorrere dal 1° gennaio 2012 viene introdotta l'imposta di bollo sugli estratti conto bancari/postali su base proporzionale, nella misura dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

Sono soggetti all'imposta di bollo:

- > gli estratti di conto corrente bancario;
- > gli estratti di conto corrente postale;
- > i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali.

L'imposta è determinata nella misura fissa pari a:

- **34,20 euro** se il cliente è persona fisica; si prevede l'esenzione qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore ad euro 5.000;
- **100 euro** se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Anche le comunicazioni alla clientela relative a prodotti ed a strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito e fatta eccezione per fondi pensione e fondi sanitari, sono assoggettate ad imposta di bollo proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013. E' inoltre

previsto che, l'estratto conto o il rendiconto, si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche qualora non sussista obbligo di invio o di redazione. Qualora gli estratti conto siano inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Sono inoltre inclusi esplicitamente i buoni postali fruttiferi, ad eccezione di quelli di valore di rimborso non superiore a 5.000 euro. Gli importi minimi e massimi dell'imposta sono stabiliti nella misura di euro 34,20 e 1.200.

IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SULLE ATTIVITÀ SCUDATE

L'imposta: sulle attività scudate è dovuta "un'imposta di bollo speciale annuale" in misura pari al 4 per mille sulle attività ancora segretate che sono state oggetto di rimpatrio.

L'aliquota: per gli anni 2012 e 2013, l'aliquota è stabilita rispettivamente nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille. La norma specifica l'ambito oggettivo di applicazione, che riguarda le sole attività finanziarie

e non quelle patrimoniali (previste invece dallo scudo). Gli intermediari segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta; in tal caso l'imposta sarà riscossa mediante iscrizione a ruolo. Per l'omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato, mentre per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte di bollo. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione



accesso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille.

IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO
L'imposta colpisce gli immobili situati all'estero, destinati a qualsiasi uso, e trova applicazione dal 2011.

Soggetti passivi: le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile.

L'aliquota: l'imposta è pari allo 0,76% della base imponibile, determinata in relazione al valore degli immobili così come risultante dall'atto di acquisto degli stessi o dai contratti. In mancanza, la base imponibile si desume dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per evitare fenomeni di doppia imposizione, dalla predetta imposta, è deducibile un credito d'imposta, fino a concorrenza dell'imposta stessa, pari al valore dell'eventuale "imposta patrimoniale" versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Per tutto ciò che concerne versamenti, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso si rimanda alla normativa in materia di IRPEF.

IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO

Analogamente a quanto disposto per l'imposta sul valore degli immobili all'estero, il presente articolo, disciplina "l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero".

L'imposta colpisce le attività finanziarie, detenute all'estero, dalle persone fisiche a decorrere dal 2011.

Essa è dovuta proporzionalmente, alla quota ed al periodo di detenzione, nelle seguenti misure:

- 1 per mille annuo per il 2011 e il 2012;
- 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.

La base imponibile è rappresentata dal valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta si deduce, per evitare fenomeni di doppia imposizione, un credito d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell'eventuale "imposta patrimoniale" versata nello Stato in cui sono detenute le predette attività finanziarie. Per tutto ciò che concerne versamenti, liquidazione,

accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso si rimanda alla normativa in materia di IRPEF. L'attuazione delle disposizioni attuative riguardanti: l'imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale, sugli immobili detenuti all'estero e sulle attività finanziarie detenute all'estero è demandata a Provvedimenti da emanarsi a cura del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 28

Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzione di spese Addizionale regionale IRPEF

A decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base dell'Addizionale Regionale IRPEF da 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a Statuto Speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

ART. 50

Entrata in vigore

Le disposizioni, salvo diversa indicazione, entrano in vigore il 6 dicembre 2011, giorno della pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche, salvo diversa decorrenza, entrano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (cioè, dal 28 dicembre 2011).





A cura di:

Marilena Bavuso

Responsabile provinciale

Inapa Como

La riforma delle pensioni

A partire dal 1° gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia e anzianità maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di **calcolo contributivo**. Il sistema contributivo consiste nel calcolo della pensione in base ai **contributi** versati durante **l'intera vita assicurativa**. Si distingue dal sistema di **calcolo retributivo**, che si basa sulla media delle **retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa**. Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo (più vantaggiosa) avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo (cioè fino al 31.12.2011 vecchio sistema). **La pensione di vecchiaia**, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire **dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età**. Ci sarà quindi un graduale allineamento tra uomini e donne. Sempre da gennaio 2012 per **le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l'età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi fino a raggiungere il 2018 a 66 anni di età**, gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti che autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni. Tutti, uomini e donne, viene confermata un'anzianità contributiva di **almeno 20 anni**. **Le donne del settore pubblico** iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni. Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla **pensione anticipata**. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l'anno 2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini. **Il meccanismo delle quote è stato abolito** così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. **E' previsto il blocco dell'adeguamento all'inflazione** per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei limiti anagrafici previsti per la vecchiaia.

Oltre all'innalzamento dell'età viene affiancata anche **una certa flessibilità nell'uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile** con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni.

Per le donne che entro il 31 dicembre 2012 raggiungono i 60 anni di età e hanno almeno 20 anni di anzianità contributiva potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età. Una sorta di deroga per quelle nate nel 1952 che, se dovessero seguire l'aumento graduale dell'età ritarderebbero di moltissimo tempo il diritto a pensione.

In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all'AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:

a. i lavoratori (uomini e donne) che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età

La "riforma delle pensioni", con l'aumento dell'età pensionabile e l'abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:

- ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del **31 dicembre 2011**;
- alle lavoratrici dipendenti ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

**PER LA TUA PUBBLICITA'
SU QUESTO NOTIZIARIO**



Confartigianato
Servizi Como srl
Unipersonale

tel. 031 316.332 fax 031 316.353

**per gli artigiani associati
sconti fino al 30% sul listino prezzi ufficiale**



**ISTITUTO
NAZIONALE DI
ASSISTENZA E DI
PATRONATO PER
L'ARTIGIANATO**

Confartigianato
Persone

In data 22 dicembre il Senato della Repubblica, con voto di fiducia, ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

In attesa che il provvedimento venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale si illustrano, dopo una prima lettura, i contenuti dell'articolo 24 sui trattamenti pensionistici, tenuto conto che la portata degli stessi è tale da rendere necessario, al più presto, un approfondimento con gli enti previdenziali e il Ministero del lavoro, soprattutto per quanto riguarda il raccordo tra la nuova e la vecchia disciplina.

La scrivente, che ha già provveduto a segnalare alcune questioni all'INPS, ha appreso (*in via informale*) dalla Direzione Generale dell'Istituto che, con ogni probabilità, sarà emanata una circolare congiunta tra l'INPS e gli altri due enti, INPDAP ed ENPALS, che -in base alla disposizione di cui all'articolo 21 della stessa legge- vi confluiranno. L'articolo 24, dopo le modificazioni e integrazioni apportate dalla legge di conversione, consta di 35 commi e reca disposizioni direttamente applicabili ai soggetti iscritti all'*assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e*

sostitutive della stessa, nonché alla *gestione separata*, mentre per le forme *pensionistiche diverse* è prevista una norma programmatica di armonizzazione (comma 18)¹. Inoltre per gli *enti previdenziali di diritto privato* destinati ai **liberi professionisti** è prevista una norma di indicazione² per l'adozione di delibere conformi ai principi contenuti nella riforma (comma 24).

¹ Il comma 18 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale che stabilisca le modalità con cui armonizzare i requisiti per l'accesso al pensionamento dei regimi e delle gestioni che richiedono requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le categorie interessate da tale processo di omogeneizzazione sono i lavoratori impegnati in **lavori di sottosuolo** presso cave, miniere o torbiere; le **Forze di Polizia** e le **Forze Armate**; il **personale insegnante all'estero**; i **dipendenti delle Ferrovie dello Stato**.

² Il comma 24 stabilisce che le Casse professionali debbano adottare entro il 30 giugno 2012 apposite delibere per adattare i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella legge in commento. Nel caso in cui le predette Casse non si adeguino a tale indicazione, saranno applicate, *con decorrenza gennaio 2012*, le norme relative al sistema di **calcolo contributivo** in pro-rata e al **contributo di solidarietà** a carico dei pensionati.



1. SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI

in pro-quota - comma 2

Il comma 2 prevede che, a partire dal **1° gennaio 2012**, con riferimento alle anzianità contributive maturate da tale data, la relativa quota di pensione sarà calcolata con il sistema contributivo. Pertanto, anche i soggetti che al 31.12.95 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni avranno il *sistema misto*, con la sola differenza, rispetto agli altri, che la quota calcolata con il sistema contributivo riguarderà **le sole anzianità maturate dal 2012**. Infatti, la norma, dopo il comma 2, menziona i soli sistemi misto e contributivo, dato che, dal 2012 il sistema retributivo viene meno sia con riferimento al sistema di calcolo, sia in relazione ai criteri di accesso al pensionamento che, salvo alcune eccezioni, diventano omogenei.

2. ACCESSO AL PENSIONAMENTO

Il provvedimento ridefinisce per tutti -soggetti che maturano il diritto a pensione nei sistemi contributivo e misto a decorrere dal 1° gennaio 2012, le modalità di accesso al pensionamento, sostituendo le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e di anzianità con le prestazioni "**Pensione di vecchiaia**" e "**Pensione anticipata**", di cui stabilisce i requisiti per i quali, a regime, vi sarà l'equiparazione sia tra uomini e donne che tra dipendenti e autonomi.

2.2 ABOLIZIONE DELL'OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE - comma 7

Con il comma 7, ultima parte, viene modificato il comma 23 dell'articolo 1, della legge n. 335/95, con la soppressione delle parole, "ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19" Da ciò deriva l'impossibilità di accedere al pensionamento con la formula dell'opzione al *sistema contributivo*.

Peraltro, per le *nuove* pensioni sono previste regole identiche, salvo specifiche modalità di accesso al pensionamento che, per espressa previsione, sono destinate ai soli soggetti che hanno il primo contributo a partire dal 1° gennaio 1996. Sembrerebbe, pertanto, che non possano essere utilizzate neanche nei casi in cui l'opzione sia stata esercitata prima della sua abrogazione.

Per le *vecchie* pensioni, invece, **potrebbe** sorgere il problema di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione (con il sistema contributivo) entro il 31.12.2011, ma non abbiano esercitato il diritto di opzione prima della abrogazione di tale possibilità (**cf. messaggio INAPA del 21 dicembre 2011**). Sarà *dirimente*, al riguardo, la posizione del Ministero del lavoro.

2.3 ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ALL'AUMENTO DELLA SPERANZA DI VITA - commi 12 e 13

È noto che alcune leggi emanate negli anni scorsi hanno previsto l'adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita registrata dall'ISTAT³. Tale adeguamento, in virtù della manovra del 2011, avverrà per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2013.

Per l'attuazione dell'incremento previsto dal gennaio 2013 il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il **decreto direttoriale 6 dicembre 2011**, *pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011*. Il decreto prevede un incremento dei requisiti anagrafici di **3 mesi** e un aumento della quota di cui alla tabella B allegata alla legge n. 243/2004 di **0,3**.

La riforma, al comma 12, stabilisce che **TUTTI** i requisiti anagrafici previsti dalla legge e quello di contribuzione per la pensione anticipata che prescinde



dall'età anagrafica (comma 10) sono adeguati sulla base del parametro in questione. Pertanto, anche quelli non esplicitamente previsti dalla legge n. 111/2009 e 122/2010, nonché dai decreti direttoriali che ne stabiliranno la misura, saranno adeguati.

Inoltre, il comma 13 stabilisce che la periodicità già prevista in tre anni, per gli incrementi successivi a quello del 2019, è ridotta a due anni.

2.4 FLESSIBILITÀ - comma 4

È previsto che i requisiti anagrafici MINIMI di accesso al pensionamento stabiliti dalla legge non incidano sulla possibilità di proseguire l'attività lavorativa che, invece, viene incentivata dall'operare dei coefficienti di trasformazione da applicare al montante contributivo. Sul versante della garanzia del rapporto di lavoro, è

³ La legge n. 102/2009 lo ha introdotto, la n. 122/2010 ne ha stabilito modalità e criteri di attuazione, la legge n. 111/2011 ne ha anticipato l'applicazione.

previsto che l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 300/70 in materia di divieto di licenziamento, operi fino al limite MASSIMO di flessibilità (70 anni incrementati dalla speranza di vita).

2.5 COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE comma 16

Con una norma non del tutto chiara, il comma 16 sembrerebbe estendere il coefficiente di trasformazione previsto per i 65 anni, fino ai 70 anni di età e oltre (in base agli incrementi della speranza di vita). Tale estensione dovrebbe avvenire con il decreto direttoriale che attua l'aggiornamento di tali coefficienti, previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 335/95, come modificato dalla legge n. 247/2007.

Tuttavia, nonostante la formulazione della norma, in coerenza con quanto previsto al comma 4 riguardo all'incentivo a trattarsi al lavoro oltre l'età minima richiesta, è plausibile che la lettura della stessa sia quella in base alla quale il decreto direttoriale dovrà prevedere diversi e più alti coefficienti con riferimento alle età superiori a 65 anni.

È stabilito, inoltre, che la periodicità triennale già prevista, al fine di consentire un allineamento con i tempi per la verifica dell'aumento alla speranza di vita sarà ridotta a due anni, a partire dagli adeguamenti successivi a quello del 2019.

2.6 ABOLIZIONE FINESTRE - comma 5

Il comma 5 stabilisce che il sistema delle cosiddette *finestre*, esclusivamente per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, non trovi applicazione.

Di fatto, il periodo prima contenuto all'interno della finestra, nei primi anni di applicazione della norma, per lo più, è contenuto nella elevazione dei requisiti anagrafici. Con lo stesso comma 5 viene abrogata la norma che collocava la decorrenza della pensione per il personale scolastico al 1° settembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti. Viene, pertanto, ripristinata la finestra del 1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti stessi.



2.7 PENSIONE DI VECCHIAIA - commi 6, 7 e 9

L'accesso a pensione di vecchiaia è regolamentato dai commi 6 e 7 che stabiliscono rispettivamente i requisiti anagrafici e gli altri requisiti.

Il comma 9, inoltre, prevede una norma di salvaguardia per l'età minima di accesso al pensionamento da raggiungere nell'anno 2021.

2.7.2 Requisito di età

La pensione di vecchiaia può essere conseguita all'età stabilita dal comma 6 che prevede per le donne del settore privato un aumento graduale differenziato tra dipendenti e autonome, comprese quelle iscritte alla gestione separata, e un aumento per gli uomini e per le donne del settore pubblico, secondo la seguente tabella.

REQUISITO TEORICO

(non adeguato alla speranza di vita)

ANNO	Donne DIP private	Donne AUT e G.S.	Uomini (tutti) Donne Pubbliche dipendenti
dal 2012	62 anni	63 anni e 6 mesi	66 anni
dal 2014	63 anni e 6 mesi	64 anni e 6 mesi	
dal 2016	65 anni	65 anni e 6 mesi	
dal 2018	66 anni	66 anni	

Tenendo conto dell'adeguamento all'aumento della speranza di vita che dal **2013**, in base al decreto direttoriale 6 dicembre 2011 è pari a **tre mesi** e sulla base delle ipotesi formulate in sede di iter parlamentare della manovra 2011 (tre mesi dal 2016; quattro mesi dal 2019) i requisiti, fino al 2020, risultano essere i seguenti.



REQUISITO ADEGUATO ALLA SPERANZA DI VITA (dal 2016 in ipotesi)

ANNO	Donne DIP private	Donne AUT e G.S.	Uomini (tutti) Donne Pubbliche dipendenti
2012	62 anni	63 anni e 6 mesi	66 anni
2013	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	66 anni e 3 mesi
2014-2015	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	
2016-2017	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi
2018	66 anni e 6 mesi		
2019-2020	66 anni e 10 mesi		

2.7.3 Altri requisiti

Per accedere alla pensione di vecchiaia è necessaria, per tutti, un'**anzianità contributiva di 20 anni**.

Inoltre, per i soli soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996, è necessario che l'importo della pensione non sia inferiore ad 1,5 quello dell'**assegno sociale**. Si prescinde dall'importo minimo all'età anagrafica di 70 anni -divenuti 70 anni e 3 mesi dal 2013- purchè in presenza di **5 anni** di *contribuzione effettiva*. L'importo minimo **soglia** ha una sua dinamica stabilita dalla legge⁴ e non può, in ogni caso, essere inferiore, per un dato anno, all'importo pari ad 1,5 l'assegno sociale vigente nello stesso anno.

Data l'abolizione dell'opzione al sistema contributivo ai fini del diritto a pensione, i soggetti che hanno il primo contributo ante 1996 potranno conseguire la pensione di vecchiaia soltanto in presenza dei requisiti ordinari.

2.7.4 Norma di salvaguardia sul requisito minimo di età al 2021

In base al comma 9, che reca una norma identica a quella già contenuta nella *legge di stabilità* n. 183/2011 -anticipandone l'applicazione-, qualora nel 2021 l'età del pensionamento di vecchiaia, determinata in relazione all'aumento della speranza di vita registrato nel frattempo, sia inferiore ai 67 anni, il decreto direttoriale da emanare entro il 31.12.2019 -oltre a prevedere l'incremento da applicare a far tempo dal 2021 -dovrà adeguare i requisiti in maniera tale da garantire il raggiungimento dell'età pensionabile, appunto, a 67 anni. *Tuttavia, in relazione alle ipotesi avanzate sull'aumento della speranza di vita, sembrerebbe che non ci sia bisogno dell'ulteriore incremento.*

2.8 PENSIONE ANTICIPATA - commi 10 e 11

La pensione anticipata è regolamentata dai commi 10 e 11 che prevedono due diverse modalità di accesso: la prima consentita alla generalità dei lavoratori, la seconda ai soli soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996.

⁴ È rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

2.8.2 Pensione anticipata senza requisito anagrafico - comma 10

2.8.2.1 Requisiti

In base al comma 10 è consentito l'accesso al pensionamento -a prescindere dal requisito anagrafico -ai soggetti che nel 2012 abbiano almeno 42 anni e 1 mese di contribuzione, se uomini e 41 anni e 1 mese di contribuzione, se donne. Tale requisito è elevato di un ulteriore mese per l'anno 2013 e per l'anno 2014. Al suddetto requisito, come anticipato, si applica l'adeguamento alla speranza di vita rilevato dall'ISTAT. Pertanto, sulla base della elevazione già registrata e di quella ipotizzata, il requisito nei prossimi anni risulta essere quello indicato nella tabella di seguito riportata.

REQUISITO DI CONTRIBUZIONE ADEGUATO ALLA SPERANZA DI VITA (dal 2016 in ipotesi)

ANNO	DONNE	UOMINI
2012	41 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2013	41 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2014 -2015	41 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi
2016 -2018	41 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi
2019 -2020	42 anni e 1 mese	43 anni e 1 mese

Riguardo al citato requisito di contribuzione, dal momento che lo stesso è richiesto indistintamente per i lavoratori già iscritti o meno al 1° gennaio 1996, si pone il problema di stabilire quali contributi siano utili ai fini del suo raggiungimento.

Infatti, prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, ai fini del conseguimento delle vecchie pensioni di anzianità e di vecchiaia nel sistema contributivo, erano utili tipologie diverse di contribuzione. Nel primo caso, ferma restando la necessità di possedere 35 anni di contribuzione con l'esclusione dei contributi figurativi per disoccupazione e malattia, erano utili tutti i contributi. Nel secondo caso era utile tutta la contribuzione con l'esclusione dei versamenti volontari e quella da lavoro versata prima dei 18 anni di età era moltiplicata per 1,5. Si tratta, in buona sostanza, di verificare quali delle disposizioni precedenti siano ancora applicabili con riferimento alle nuove prestazioni (cfr. paragrafo 2.12).

Al riguardo occorrerà attendere i chiarimenti degli Enti o del Ministero del lavoro.

2.8.2.2 Riduzioni

La pensione anticipata liquidata ai sensi del comma 10, **prima dei 62 anni di età**, subisce una riduzione percentuale sulla quota di trattamento **relativa all'anzianità contributiva maturata prima del 1° gennaio 2012**.

Al riguardo c'è da rilevare che, mentre negli atti parlamentari la riduzione sembrava destinata alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo -e si supponeva che sulle quote calcolate col contributivo la riduzione fosse insita nel sistema stesso, perchè determinata dal più basso coefficiente di trasformazione- nella formulazione della norma è, invece, destinata anche alle quote ante 2012 indipendentemente dal sistema di calcolo. La questione, ovviamente, riguarda i soggetti che già prima dell'entrata in vigore della norma avevano l'applicazione del sistema misto. Si avrà tempo, pertanto, per eventuali rettifiche che, in questo caso, dovranno avvenire per via legislativa.

La riduzione percentuale è pari ad 1 punto per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto ai 62 anni di età, per i primi due anni, ed è elevata a 2 punti percentuali per gli anni successivi. Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

La soglia dei 62 anni *semberebbe un parametro fisso*, dal momento che non è un requisito d'accesso al pensionamento⁵, né viene esplicitamente richiamato



in nessuna norma riguardante l'adeguamento alla speranza di vita.

Qualora, in via interpretativa, anche ministeriale, si dovesse ritenere che la soglia deve essere adeguata, i valori indicati nella tabella andranno, corrispondentemente spostati di tre mesi dal 2013 e così, via via, nel corso dei successivi adeguamenti.

Di seguito, pertanto, si riporta una **ipotetica tabella** adeguata alla speranza di vita già stabilita da applicarsi

⁵ Il comma 12, infatti, recita: "a tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso ...al pensionamento ...trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita ..."

dal 2013, qualora si ritenesse la soglia dei 62 anni soggetta ad adeguamento.

RIDUZIONI PENSIONE ANTICIPATA con età adeguata

MESI	ANNI							
	55	56	57	58	59	60	61	62
0	12,50	10,50	8,50	6,50	4,50	2,50	1,25	0,25
1	12,33	10,33	8,33	6,33	4,33	2,33	1,17	0,17
2	12,17	10,17	8,17	6,17	4,17	2,17	1,08	0,08
3	12	10	8	6	4	2	1	0%
4	11,83	9,83	7,83	5,83	3,83	1,92	0,92	
5	11,67	9,67	7,67	5,67	3,67	1,83	0,83	
6	11,50	9,50	7,50	5,50	3,50	1,75	1,75	
7	11,33	9,33	7,33	5,33	3,33	1,67	0,67	
8	11,17	9,17	7,17	5,17	3,17	1,58	0,58	
9	11	9	7	5	3	1,50	0,50	
10	10,83	8,83	6,83	4,83	2,83	1,42	0,42	
11	10,67	8,67	6,67	4,67	2,67	1,33	0,33	

2.8.3 Pensione anticipata - comma 11

Per i soli soggetti che hanno versato il **primo contributo dal 1° gennaio 1996** è prevista una ulteriore modalità di accesso a pensione anticipata. I requisiti, oltre alla cessazione dal rapporto di lavoro, sono:

- **63** anni di età anagrafica, che con l'adeguamento della speranza di vita, a partire dal 2013 diventa di **63** anni e 3 mesi;
- **20** anni di contribuzione *effettiva*;
- **importo minimo** del trattamento pari a **2,8** l'importo dell'assegno sociale⁶.

2.9 ESENZIONI - commi 3, 14 e 15

Il provvedimento al comma 3 e al comma 14 prevede una serie di casi per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore, ossia quelle in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze.

2.9.2 Soggetti che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2011

Il comma 3 prevede che "il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pen-

sionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto." Il comma 14, poi, nell'elencare i soggetti esenti dall'applicazione della nuova norma richiama quelli che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Al riguardo va innanzitutto precisato che, a tali fini, è sufficiente aver maturato i requisiti per il diritto, ancorchè la finestra si apra dopo il 2011. Pertanto, detti soggetti potranno andare in pensione senza incorrere



nell'applicazione delle nuove disposizioni nel corso del 2012 o successivamente.

In secondo luogo, si osserva che, perchè continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti, occorre che entro dicembre 2011 siano perfezionati sia i requisiti di età che quelli di contribuzione, con la conseguenza che, anche la mancanza di un solo contributo per il perfezionamento del diritto fa rientrare il soggetto nell'ambito dell'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle riguardanti l'abolizione delle finestre.

Inoltre, si sottolinea che la maturazione dei requisiti può riguardare il diritto sia a pensione di vecchiaia che a quella di anzianità, che, ancora, quella di vecchiaia nel

⁶ Anche questo importo *soglia* segue una sua dinamica con riferimento alla variazione del PIL nominale con riferimento al quinquennio precedente la rivalutazione. In ogni caso non può essere inferiore al 2,8 l'importo dell'assegno sociale vigente nell'anno di riferimento.

sistema contributivo. Infine, riguardo alla certificazione del diritto prevista dal comma 3, modalità già utilizzata in occasione della riforma del 2004 (legge n. 243/2004), si precisa come la stessa abbia *natura dichiarativa* e **non costitutiva** del diritto che, invece, nasce *iure proprio* (dalla legge e dal possesso dei requisiti ivi previsti). Pertanto, la richiesta è facoltativa, tanto più che la norma stessa utilizza la locuzione **può** essere richiesta all'ente di appartenenza.

È del tutto evidente, peraltro, che per la emissione della



suddetta certificazione gli enti stessi dovranno avere il tempo di approntare le relative procedure.

2.9.3 Donne che optano per il sistema contributivo

Tra le ipotesi di esenzione il comma 14 cita i soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004. Si tratta delle **donne** che in presenza di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se dipendenti, 58 se autonome, **optano** per il *sistema di calcolo contributivo*. Si ricorda che dal 2013 i suddetti requisiti anagrafici sono elevati di tre mesi, in ragione dell'incremento della speranza di vita registrato dall'ISTAT, e che, salvo proroga, tale possibilità di pensionamento cesserà con

l'anno 2015 (maturazione requisiti). Per quanto superfluo, si ricorda, infine, che le pensioni in questione soggiacciono alle finestre *a scorrimento*.

2.9.4 Lavoratori in particolari condizioni

Il comma 14 elenca cinque categorie di lavoratori in particolari condizioni.

L'esenzione dall'applicazione della nuova disciplina in questi casi **non è direttamente applicabile**. Infatti avverrà nei **limiti delle risorse** stabilite al comma 15 e secondo le *modalità* e nei *limiti numerici* che dovranno essere individuati con un apposito **decreto interministeriale** da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione. I soggetti in questione sono:

- a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di **accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011**, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il **4 dicembre 2011**;
- c) titolari, alla data del **4 dicembre 2011**, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai fondi stessi. Per questi ultimi è previsto che ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento secondo la vecchia disciplina prima dei 59 anni di età, restino a carico dei Fondi stessi fino al compimento della suddetta età;
- d) gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione **ante 4 dicembre 2011**;
- e) i lavoratori che alla data del **4 dicembre 2011** hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, oppure abbiano avuto, alla stessa data, il provvedimento d'esonero.

2.10 NORME ECCEZIONALI - comma 15-bis

In via del tutto eccezionale, il comma 15-bis prevede due norme di salvaguardia per i SOLI lavoratori **dipendenti** del *settore privato*.

La prima riguarda i lavoratori che **al 31.12.2012** avranno **35 anni di contributi** e i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 243/2004, vale a dire **60 anni di età** e **quota 96**. Costoro possono conseguire il trattamento della pensione anticipata con un'età anagrafica non inferiore a **64 anni**.

Si ritiene che i lavoratori dipendenti che abbiano contribuzione mista possano utilizzare la norma speciale, ferma restando la necessità di far valere al 31.12.2012 un'età di 61 anni e una quota pari a 97.

La seconda riguarda le **sole lavoratrici** che possono conseguire il trattamento di vecchiaia -se più favorevole rispetto alla norma generale- con un'età non inferiore a 64 anni, qualora **entro il 31.12.2012** maturino un'anzianità contributiva di almeno **20 anni di contributi e 60 anni di età**.

Questi casi riguardano più direttamente le lavoratrici nate nell'anno 1952 (e quelle nate prima che maturano i 20 anni dopo il 2011), in particolare quelle nate dopo il mese di marzo. Infatti per le nate nei primi tre mesi dell'anno il requisito previsto dalla nuova normativa verrebbe raggiunto tra ottobre e dicembre 2015 e cioè, all'età di 63 anni e 9 mesi, mentre quelle nate da aprile in poi raggiungerebbero il diritto soltanto dall'ottobre 2017, all'età di 65 anni e 6 mesi, oppure tra il maggio e ottobre 2019 con 66 anni e 10 mesi.

Con la norma speciale in commento, invece, andranno in pensione dal mese successivo al compimento dei 64 anni.

Pure in questo caso, si ritiene che la norma speciale vada applicata anche alle donne che abbiano contribuzione mista. Nelle fattispecie la salvaguardia, rispetto alla norma generale, produce effetti più consistenti dato che in caso di liquidazione a carico delle GG.SS. dei lavoratori autonomi, nelle quali l'età pensionabile è più elevata, si applicano le norme previste dalle gestioni stesse, fermo restando la possibilità, in caso di diritto autonomo nel FPLD di ottenere la pensione a carico del fondo e successivamente il supplemento per la contribuzione a carico delle gestioni speciali.

Sulla questione, tuttavia, **è quanto mai opportuno attendere i chiarimenti dell'INPS**, in particolare per quelle situazioni nelle quali il diritto si raggiunga esclusivamente con il cumulo della contribuzione. I chiarimenti dovranno riguardare anche quelle fattispecie di lavoratrici con contribuzione mista che, al momento dell'entrata in vigore della legge, non si trovavano occupate né come dipendenti né in qualità di lavoratrici autonome.

È del tutto evidente che, nel caso in cui non siano maturati 20 anni di contribuzione entro il 2012, le lavoratrici in questione dovranno soggiacere ai più onerosi requisiti, al pari delle lavoratrici autonome.

2.11 INCIDENZA SUGLI ALTRI ISTITUTI

La nuova disciplina avrà un'incidenza diretta sugli altri istituti come il **supplemento** di pensione, la **pensione supplementare** e la **trasformazione dell'assegno di invalidità** in pensione di vecchiaia. Per eventuali e più dettagliate specifiche si attendono le disposizioni degli enti previdenziali.

2.12 RACCORDO CON LA PRECEDENTE DISCIPLINA

La norma, nell'introdurre le nuove prestazioni, al comma 3) utilizza l'espressione "...le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) <pensione di vecchiaia>, conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) <pensione anticipata>, conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18." Pertanto, esclusi i soggetti rientranti nelle esenzioni esplicitamente previste ai commi 14, 15-bis, 17 e 18, sembrerebbe che tutti gli altri possano conseguire il pensionamento **ESCLUSIVAMENTE** sulla base dei requisiti prescritti dai commi 6 e 7 per la pensione di vecchiaia e dai commi 10 e 11 per la pensione anticipata.

Al riguardo, come già accennato al paragrafo 2.8.2.1, sorge il problema del raccordo della nuova con la vecchia disciplina. Si tratta di ve-



rificare quali delle disposizioni precedenti siano ancora applicabili alle prestazioni che “sostituiscono” le *vecchie*. La questione più rilevante sembra essere quella dei soggetti che, in base alle deroghe previste -per l’innalzamento dei requisiti di età e di contribuzione- dal D.Lgs. n. 503/92, avevano accesso alla pensione di vecchiaia con particolari requisiti anagrafici e contributivi⁷.

Sulla questione vi sono argomenti sia a favore che contrari alla tesi in base alla quale le “vecchie deroghe” continuano ad avere efficacia⁸. Tuttavia è quanto mai opportuno attendere la pronuncia del Ministero del lavoro che dovrà approvare la circolare degli Enti.

Si ha notizia, peraltro, che l’INPS sembrerebbe orientato a sottoporre al vaglio del Ministero del lavoro l’ipotesi che le suddette deroghe abbiano ancora efficacia.



⁷ Rientrano tra questi, per quanto riguarda i **requisiti di contribuzione**:

- coloro che avevano maturato 15 anni di contributi al 31.12.92, i quali potevano accedere al pensionamento senza incorrere nell’elevazione del requisito contributivo;
- coloro che al 31.12.92 erano stati autorizzati ai versamenti volontari;
- i soggetti con 25 anni di assicurazione e 10 anni di lavoro per periodi inferiori a 52 settimane;
- i lavoratori non vedenti.

Per quanto riguarda i **requisiti di età**:

- gli invalidi all’80%
- i lavoratori non vedenti.

⁸ A favore della tesi in base alla quale tutto ciò che era previsto ed è compatibile con l’attuale struttura normativa -non essendo stato abrogato esplicitamente- “vive” ci sono le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, mentre il comma 11 introduce una prestazione del tutto nuova ed elenca tutti i requisiti necessari, compresa la cessazione del rapporto di lavoro, per la pensione di vecchiaia si fa ricorso a 2 commi (il 6 e il 7), il primo dei quali va a modificare i precedenti requisiti anagrafici, anziché enunciarli, come è stato fatto con il comma 11 per la pensione anticipata. Inoltre, la circostanza che non sia stata menzionata la cessazione dal rapporto di lavoro (che, si ritiene, sia ancora necessaria), fa intendere che -appunto- tutto ciò che - compatibile e non abrogato, rimane applicabile.

PER LA TUA PUBBLICITA' SU QUESTO NOTIZIARIO



Confartigianato
Servizi Como srl
Unipersonale

tel. 031 316.332 fax 031 316.353

**per gli artigiani associati
sconti fino al 30% sul listino prezzi ufficiale**



2.13 CONSIDERAZIONI SULL'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

Da una prima lettura della norma in relazione agli effetti della sua applicazione si possono formulare le seguenti osservazioni. Con l'elevazione dei requisiti, si può rilevare come i pensionamenti, a partire dal 2012, ovviamente, "slittano" in avanti. In effetti, per i primi anni di attuazione della legge potranno accedere al pensionamento di vecchiaia soltanto i soggetti che, non avendo maturato ambedue i requisiti prima della sua entrata in vigore, ma soltanto quello di età, perfezionino il requisito contributivo senza "perdere" quello anagrafico. Ad esempio una donna dipendente nata nel gennaio del 1949 che perfeziona i 20 anni di contributi nel corso del 2012.

Peraltro, l'abolizione delle finestre consente, in alcuni casi, l'accesso al pensionamento prima di quanto avvenisse con la precedente disciplina.

Nell'esempio precedente la lavoratrice, secondo la prevalente disciplina avrebbe dovuto attendere la finestra di 12 mesi per ottenere la prestazione, mentre con la nuova può andare in pensione sin dal mese successivo alla maturazione del requisito di contribuzione, previa risoluzione del rapporto di lavoro.

Altra osservazione riguarda gli effetti della dinamica dell'innalzamento dell'età pensionabile. Infatti, nei casi in cui al compimento del requisito anagrafico non si sia

in possesso di quello contributivo, ma questo si maturi in un momento successivo nel quale l'età richiesta risulta più elevata, si può incappare nella "rincorsa" al requisito. Ad esempio, un uomo nato nel febbraio 1954 che raggiungerebbe (in relazione all'ipotesi di incremento della speranza di vita) il requisito anagrafico di 66 anni e 10 mesi nel dicembre 2020. Se in tale momento non avesse il requisito di contribuzione, ma questo venisse raggiunto nel gennaio 2021, il soggetto non potrebbe acquisire il diritto a pensione perché a tale data il requisito anagrafico (in ipotesi) sarà di 67 anni e 2 mesi, con la conseguenza che il diritto sarebbe raggiunto nell'aprile 2021. D'altro canto, con il sistema delle finestre, l'età effettiva di pensionamento, in ogni caso, slittava quando il requisito contributivo veniva maturato dopo quello anagrafico.

Un altro caso riguarda i lavoratori autonomi. Costoro avevano una finestra di 18 mesi, pertanto chi ha maturato i requisiti nell'anno 2011 andrà in pensione tra il 2012 e il 2013. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, che eleva il requisito anagrafico di un solo anno -con la conseguenza che chi lo matura nel 2012 lo aveva già nell'anno precedente- coloro che maturano il requisito contributivo nel corso del 2012, con l'abolizione delle finestre, accederanno al pensionamento dal mese successivo e, paradossalmente, prima ancora che se lo avessero perfezionato entro il 2011.

3. LAVORATORI OCCUPATI IN MANSIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI - commi 17 e 17-bis

Il comma 17 apporta modifiche al D.Lgs. 27 aprile 2011, n. 67 riguardante l'accesso anticipato per i lavoratori occupati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, che, pertanto, continua a trovare applicazione. Le modifiche apportate riguardano i requisiti necessari a partire dal 2012 che sono i seguenti.



REQUISITI NEL FPLD

PERIODO	generalità dei beneficiari		lavoratori notturni a turni con meno di 78 giornate			
	età	quota	72-77 giorni		64-71 giorni	
			età	quota	età	quota
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	60	96	61	97	62	98
dal 2013 in poi	61 anni e 3 mesi	97,33	62 anni e 3 mesi	98,33	63 anni e 3 mesi	99,33

REQUISITI NELLE GG.SS. dei lavoratori autonomi

(in caso di contribuzione mista)

PERIODO	generalità dei beneficiari		lavoratori notturni a turni con meno di 78 giornate			
	età	quota	72-77 giorni		64-71 giorni	
			età	quota	età	quota
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	61	96	62	98	63	99
dal 2013 in poi	62 anni e 3 mesi	98,3	63 anni e 3 mesi	99,3	64 anni e 3 mesi	100,3

I requisiti anagrafici e quello della quota sono soggetti ai successivi adeguamenti alla speranza di vita.

Il comma 17-bis stabilisce, poi, che per i lavoratori in questione continua ad applicarsi la disciplina delle finestre, che, si ricorda, sono a scorrimento.

4. TOTALIZZAZIONE - comma 19

I requisiti per l'accesso alle pensioni in regime di totalizzazione non vengono modificati dalla legge, né subiscono gli adeguamenti all'incremento della speranza di vita previsti dal decreto direttoriale del 6 dicembre scorso.

L'unica modifica introdotta su tale disciplina è quella prevista dal comma 19 che sopprime, all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 le parole "di durata non inferiore a tre anni".

Pertanto, come esplicitamente previsto dalla legge, a partire dal 1° gennaio 2012, la totalizzazione è consentita per tutti i periodi afferenti alle gestioni interessate, indipendentemente dalla durata dei periodi stessi.

Con l'abolizione delle finestre per i soggetti che maturano i requisiti a partire dal gennaio 2012, si pone il problema della disciplina applicabile alle pensioni liquidate in totalizzazione.

Infatti, stante il rinvio del comma 3, articolo 5, del D.Lgs. n. 42/2006, come novellato dal comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 122/2010, alla disciplina delle decorrenze previste per i lavoratori autonomi, sembrerebbe che anche per le pensioni in totalizzazione non si applichi più il sistema delle finestre.

Tuttavia, se ciò fosse vero si verificherebbe un'incongruenza per il fatto che, a parità di requisiti, chi raggiunge il diritto nel 2011 andrebbe in pensione 18 mesi più tardi, mentre chi lo raggiunge nel 2012 andrebbe in pensione dal mese successivo (quindi prima di chi lo aveva già maturato). Sulla questione si attendono chiarimenti da parte del Ministero.

5. ASSEGNO SOCIALE - comma 8

L'assegno sociale, per effetto del decreto direttoriale del 6 dicembre, a partire dal 2013 si consegnerà all'età di 65 anni e 3 mesi.

Il successivo incremento alla speranza di vita è previsto dal 2016. In ogni caso, a norma del comma 8, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale e per le trasformazioni delle invalidità civili, sarà incrementato di un anno.



Successivamente a tale data verrà applicato l'incremento in relazione alla speranza di vita sul nuovo requisito. Pertanto, secondo le ipotesi al riguardo, nei prossimi anni l'assegno sociale si consegnerà secondo i requisiti contenuti nella tabella di seguito riportata.

REQUISITO ANAGRAFICO ASSEGNO SOCIALE CON SPERANZA DI VITA (dal 2016 in ipotesi)

ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO per l'assegno Sociale
2012	65 anni
2013 -2015	65 anni e 3 mesi
2016 -2017	65 anni e 6 mesi
2018	66 e 6 mesi
2019 -2020	66 anni e 10 mesi

Sulla questione va segnalata, innanzitutto, un'incongruenza normativa (già evidenziata, in parte, con circolare n. 42/2010) laddove le invalidità civili da trasformare al compimento del 65esimo anno età, non sempre vengono menzionate.

In secondo luogo, anche laddove vengono menzionate, come nel caso del comma 8, il riferimento normativo è fatta solo all'articolo 19 della legge n. 118/71 (per gli invalidi civili) e all'articolo 10 della legge n. 381/70 (per i sordomuti) che prevedono la sostituzione delle prestazioni con la pensione (ora assegno) sociale. Non c'è alcun riferimento, invece, all'articolo 13 della

legge 118/71 che prevede l'erogazione dell'assegno agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 64 anni. Si ritiene che tale incongruenza possa essere sanata da una norma, anche amministrativa, e che i soggetti invalidi parziali possano percepire la prestazione senza soluzione di continuità, rispetto all'elevazione dei requisiti per la trasformazione in assegno sociale.

6. PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

6.1 PEREQUAZIONE AUTOMATICA -comma 25

Il comma 25 -che contiene l'abrogazione delle norme sulla perequazione automatica previste nella legge n. 111/2011⁹- dispone che, per il biennio 2012-2013, l'aumento di perequazione automatica venga attribuito esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore a tre volte il trattamento minimo.

Per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo ma inferiore a tale limite perequato, l'aumento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite.

6.2. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ - comma 21

Il comma 21 prevede l'istituzione, per il periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2017, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Le gestioni previdenziali confluite nel FPLD sono gli ex Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici, INPDAL. La misura del contributo, indicata nella tabella sottostante, è calcolata in rapporto all'anzianità contributiva maturata dagli iscritti anteriormente al 31/12/1995 ed alla quota di pensione determinata secondo i parametri più favorevoli rispetto a quelli dell'AGO.

	Anzianità contributiva al 31/12/1995		
	da 5 a 15 anni	oltre 15 e fino a 25 anni	oltre 25 anni
Pensionati	0,3%	0,6%	1%
Iscritti		0,5%	

In ogni caso, il trattamento pensionistico che ha subito la riduzione non può essere inferiore a cinque volte il trattamento minimo.

Non sono soggette all'applicazione del contributo di solidarietà le pensioni di:

- importo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo annuo INPS;
- inabilità e gli assegni d'invalidità.

⁹ Confronta circolare Inapa n. 25 del 26 luglio 2011.



6.3 CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE PER LE PENSIONI ALTE - comma 31-bis

Come è noto, il comma 22-*bis* dell'articolo 18 della legge n. 111/2011 ha introdotto, per il periodo 1° agosto 2011 - 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione da applicarsi a tutti i trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui.

La misura del contributo era stata fissata nel 5% per la quota di pensione eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, e nel 10% sulla quota di pensione eccedente i 150.000 euro. Il comma 31-*bis* modifica il citato comma 22-*bis*, disponendo che i trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui vengano ridotti del:

- 5% per la quota di pensione eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro;
- 10% sulla quota di pensione eccedente i 150.000 euro e fino a 200.000 euro;
- **15% per la parte eccedente 200.000 euro.**

7. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER I LAVORATORI AUTONOMI - commi 22 e 23

I commi 22 e 23 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'innalzamento delle **aliquote contributive** e di **computo** per i lavoratori iscritti alle GG.SS. dei lavoratori autonomi.

Per gli artigiani e commercianti tale incremento avverrà nella misura dell'**1,3%** nell'anno **2012** e dello **0,45%** **per ogni anno successivo** fino al raggiungimento del 24% nel 2018.

Tenuto conto del suddetto incremento e della dispo-

sizione contenuta nell'articolo 19-*ter* del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2009 (*decreto anticrisi*) relativa alla proroga, fino al 31 dicembre 2013, del versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% dovuta dai commercianti¹⁰, le aliquote di contribuzione sono determinate come segue:

Anno	Incremento %	GG.SS.	Aliquota % Titolari e collaboratori > 21 anni (fino al tetto)
2012	1,30	Artigiani	21,3
		Commercianti	21,39
2013		Artigiani	21,75
		Commercianti	21,84
2014	0,45	Art. e Com.	22,20
2015		Art. e Com.	22,65
2016		Art. e Com.	23,10
2017		Art. e Com.	23,55
2018		Art. e Com.	24

L'innalzamento delle aliquote contributive e di computo riguarderà anche i lavoratori autonomi iscritti nella gestione speciale dei **coltivatori diretti**, nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla legge in commento.

¹⁰ Confronta circolare Inapa n. 7 del 4 febbraio 2009 punto 6.

TABELLA B - ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO

ANNO	Zona normale		Zona svantaggiata	
	> 21 anni	< 21 anni	> 21 anni	< 21 anni
2012	20,6%	18,4%	17,7%	14,0%
2013	20,9%	19,0%	18,1%	15,0%
2014	21,2%	19,6%	18,5%	16,0%
2015	21,5%	20,2%	18,9%	17,0%
2016	21,8%	20,8%	19,3%	18,0%
2017	22,0%	21,4%	19,7%	19,0%
dal 2018	22,0%	22,0%	20,0%	20,0%

TABELLA C - ALIQUOTE DI COMPUTO

ANNO	ALIQUOTA %
2012	20,60
2013	20,90
2014	21,20
2015	21,50
2016	21,80
dal 2017	22

Si fa presente che per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell'INPS era stato già disposto, con effetto dal 1° gennaio 2012, l'aumento dell'1% delle aliquote contributive e di computo dalla legge n. 183/201111.

8. PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA - comma 26

Il comma 26 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'**indennità giornaliera di malattia** e il **congedo parentale** a carico dell'INPS, tutele contenute nell'articolo 1, comma 788, della legge 297/2006¹² e già previste per gli altri lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Per quanto superfluo, si ribadisce che la presente è stata elaborata sulla base di una prima lettura e per consentire la possibilità di fornire una prima consulenza agli assistiti che si rivolgeranno presso i nostri uffici, mentre una illustrazione più compiuta potrà essere elaborata soltanto dopo gli approfondimenti che il provvedimento richiede.

Si rimane a disposizione e si inviano cordiali saluti.

¹¹ Per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica e non pensionati, l'aliquota di versamento è del 27,72 % e quella di computo è del 27 %. Per i soggetti titolari di pensione diretta e per i soggetti iscritti ad altra gestione pensionistica e titolari di pensione indiretta, le aliquote di versamento e di computo sono pari al 18%.

¹² Per quanto riguarda i requisiti, la durata e la misura delle prestazioni si rimanda alla circolare INAPA n. 2 del 16 gennaio 2007, paragrafi 8.2 e 8.3.





A cura di:

Giuseppe Pugliesi

Responsabile delle politiche territoriali, legislazione e bandi

“Cresci Italia”: dopo il “salvataggio” le prime liberalizzazioni

Il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 19 dello stesso giorno, riporta disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ovviamente il decreto dovrà essere convertito definitivamente in legge entro i successivi 60 giorni dal Parlamento. Partendo da quanto stabilito in materia di iniziativa economica privata dalla Costituzione e dai trattati istitutivi della Unione Europea, vengono **abrogate** tutte le disposizioni che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, divieti, restrizioni, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, comunque denominati, per l'avvio e l'esercizio di un'attività economica, non giustificati da un interesse generale, incompatibili o irragionevoli o non proporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali, alle finalità pubbliche perseguite; restano escluse



dall'ambito di applicazione della disciplina: il trasporto di persone e di cose su gomma, i servizi finanziari, i servizi di comunicazione e le attività sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente. Con l'obiettivo di snellire la definizione delle vertenze giudiziarie viene istituito il Tribunale delle Imprese, ossia

sezioni speciali specializzate in materia di impresa a cui affidare la trattazione delle controversie sorte nello svolgimento delle attività economiche. Al fine di agevolare la costituzione di società a responsabilità limitata da parte dei giovani con età inferiore a 35 anni, vengono introdotte modifiche al codice civile per regolamentare una fattispecie di “società semplificata a responsabilità limitata”, sottoposta a regime altamente agevolato sia per quanto riguarda il capitale sociale (previsto nel minimo di un euro) sia per le formalità di costituzione. Il decreto introduce disposizioni in materia di tutela per i consumatori, di liberalizzazione degli ordini professionali, il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, di liberalizzazione nel campo dell'energia, del gas naturale e della distribuzione del carburante. I provvedimenti di liberalizzazioni riguardano anche i **servizi pubblici locali, i servizi bancari ed assicurativi** con lo scopo di incre-





mentare la concorrenza in tali ambiti e portare alla riduzione dei costi a carico degli utenti e delle imprese. In materia di **trasporti** è costituita una specifica Autorità Indipendente con il compito di regolazione del settore; in attesa della piena efficienza i compiti vengono affidati all'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas. Con particolare riferimento al **servizio taxi**, l'Autorità dovrà adeguare i livelli dell'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità di prestazione alle diverse esigenze territoriali, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in modo da: garantire il diritto di mobilità degli utenti, consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida; prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggior flessibilità negli orari di lavoro e di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate. Per quanto riguarda il settore dell'autotrasporto, considerata l'incidenza raggiunta dalle accise sul costo complessivo del carburante, viene prevista la possibilità di ottenere il rimborso degli aumenti non più l'anno successivo ma su base trimestrale. Il decreto, infine, introduce disposizioni in materia di armonizzazione dell'ordinamento interno alle normative comunitarie con particolare riguardo all'attuazione della Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali.

**PER LA TUA PUBBLICITA'
SU QUESTO NOTIZIARIO**



Confartigianato
Servizi Como srl
Unipersonale

tel. 031 316.332 fax 031 316.353

per gli artigiani associati
sconti fino al 30% sul listino prezzi ufficiale

**Sei sicuro
di aver fatto
quello che serve ?**



**SICUREZZA IN AZIENDA
NOI SIAMO LA SOLUZIONE**

Confartigianato
servizi Como srl

Ambiente, Sicurezza e Certificazione
Tel. 031/316.484 Fax 031/316.324
ambiente@confartigianatocomo.it

**Una grande
opportunità
per le imprese
artigiane
con il portale**

www.Artigiani.Net

il portale degli artigiani in rete
GRATUITO PER I SOCI

vuoi farti trovare
da nuovi clienti?
cerchi un prodotto
per il tuo lavoro?
cerchi un'azienda
con cui collaborare?

**scopri come
sviluppare
il tuo business**



“LAVORATORE FORTUNATO CON IL BONUS ASSICURATO E IL PAGAMENTO RIMANDATO.”

So' Dieco
ti spieco



Fiat Professional ti assicura la più ampia scelta:

- capacità di carico da 2,1 a 17 m³ • portata da 5 a 20 quintali
- alimentazione benzina, diesel e, con il metano, solo 13 euro per un pieno*.

SU TUTTA LA GAMMA FINANZIAMENTO CON **ANTICIPO ZERO E PRIMA RATA A SETTEMBRE.**

In più, fino a 1.000 euro di extrabonus su tutti i veicoli in pronta consegna.



PROFESSIONAL



**Gruppo
Serratore spa**
www.grupposerratore.com

ERBA

Via Milano, 7/A
tel. 031.647.111
fax. 031.640.696

GRANDATE

Strada Statale dei Giovi
tel. 031.568.6811
fax. 031.568.6808

COMO

Via Don Minzoni, 16
tel. 031.33.13.511
fax. 031.306.780

DUCATO Furgone 28 CH1 2.0 Multijet 16v 115 CV EURO 5: prezzo promo € 13.900 (IVA, MIS e IPT escluse) e € 17.645 (IPT esclusa). Esempio di Finanziamento: Anticipo € 0, 48 mesi, 1° rata a settembre 2012, 41 rate mensili di € 541,50, Importo Totale del Credito € 19.240,48 (inclusi Prestito Protetto e SavaDna per € 1.280,86, spese pratica € 300, Bolli € 14,62), Importo totale dovuto € 22.215,55, Interessi € 2.812, spese incasso Rid pari a € 3,5 a rata, spese invio estratto conto € 2,81 per anno, TAN fisso 5,95%, TAEG 10,60%. Salvo approvazione Sava. Iniziativa valida fino al 29/02/12. Foglio Informativo su www.sava.it. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione. Il Dealer opera, non in esclusiva per FGA Capital, quale segnalatore di clienti interessati all'acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. *Dato riferito a Fiorino Cargo 1.4 Natural Power. Capacità bombole metano: 13,2 kg, Costo metano 0,94 €/kg.